RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)

Pagina 315, articolo 1, punto 14, lettera a),

anziché: "14) l'articolo 37 è così modificato:

"a) al paragrafo 2, il termine 'strumenti di capitale' è sostituito dai termini 'strumenti di capitale e passività ammissibili';" ".

leggasi: «14) l'articolo 37 è così modificato:

"a) al paragrafo 2, il termine 'passività ammissibili' è sostituito dai termini 'strumenti di capitale e passività ammissibili';" »

Pagina 330, articolo 1, punto 17, nuovo articolo 45 *nonies*, paragrafo 2,

anziché: «2. Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull'applicazione dell'articolo 72 *sexies* del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:

a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati adeguando il livello del requisito;

b) l'adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

La somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.»

leggasi: «2. Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull'applicazione dell'articolo 72 *sexies* del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 12 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 12 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:

a) l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati adeguando il livello del requisito;

b) l'adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

La somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all'articolo 12 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 45 *quinquies*, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all'articolo 12 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013.».